



Il governo contro il Tar: “Problemi di ordine pubblico” se i verbali del Comitato tecnico-scientifico diventano pubblici

## Descrizione

Il governo non vuole assolutamente che i verbali del Comitato tecnico-scientifico che sono stati alla base dei Dpcm dell’emergenza Covid dei mesi scorsi siano resi pubblici. E così [Palazzo Chigi ha presentato ricorso al Consiglio di Stato](#) contro la [sentenza del Tar del Lazio](#) che il 22 luglio aveva accolto le ragioni della Fondazione Luigi Einaudi, che si era vista respingere da Palazzo Chigi la richiesta di accesso agli atti.

Nel ricorso al Tar, i legali della Fondazione Luigi Einaudi avevano evidenziato come i pareri del Comitato tecnico-scientifico fossero alla base di cinque Dpcm, emanati tra febbraio e aprile, *«che hanno ridotto ai minimi termini l’esercizio della libertà personale, della libertà di movimento, della libertà di riunione, della libertà religiosa, della libertà d’impresa e del diritto al lavoro»*. Per questo, *«la mancata conoscenza dei predetti verbali inciderebbe dunque: A) sotto il profilo della possibilità di esercitare il diritto di difesa; B) all’interno del circuito Sovranità - Democrazia, sotto il profilo della possibilità di esercitare l’ordinario controllo politico-democratico»*.

il Tar del Lazio aveva accolto l’istanza della Fondazione, sottolineando che *«la ratio dell’intera disciplina normativa dell’accesso impone di ritenere che se l’ordinamento giuridico riconosce, ormai, la più ampia trasparenza alla conoscibilità anche di tutti gli atti presupposti all’adozione di provvedimenti individuali o atti caratterizzati da un ben minore impatto sociale, a maggior ragione deve essere consentito l’accesso ad atti, come i verbali in esame, che indicando i presupposti fattuali per l’adozione dei descritti DDPCM, si connotano per un particolare impatto sociale, sui territori e sulla collettività»*.

Nel suo ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar del Lazio, il governo afferma che *«le motivazioni sul diniego o, subordinatamente, sul differimento al termine dello stato d’emergenza, apparivano ed appaiono legittime e fondate»* e che *«la prematura conoscenza pubblica dei verbali de quibus sarebbe suscettibile di ingenerare concretamente situazioni pregiudizievoli in grado di vanificare le misure preventive poste in essere a tutela dell’insieme delle azioni portate avanti per contrastare l’emergenza epidemiologia»*. Secondo il governo, divulgare

ora i verbali del Comitato tecnico-scientifico potrebbe *«provocare problemi di ordine pubblico»*.

A questo punto, il presidente di sezione del Consiglio di Stato, Franco Frattini, ha sospeso l'effetto della sentenza del Tar Lazio fino alla discussione collegiale, che *«è stata fissata per il prossimo 10 settembre. Pur rimandando alla discussione collegiale la valutazione approfondita della questione, nel suo [decreto di sospensione degli effetti della sentenza del Tar](#) il presidente Frattini afferma che *«la domanda di accesso, e l'istanza cautelare volta a sospenderne l'esecuzione, deve essere valutata in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata del sistema eccezionale ancora, auspicabilmente per poco tempo, vigente, in particolare:**

- 1) detti verbali hanno costituito il presupposto per l'adozione di misure volte a comprimere fortemente diritti individuali dei cittadini, costituzionalmente tutelati ma non contengono elementi o dati che la stessa appellante abbia motivatamente indicato come segreti;*
- 2) le valutazioni tecnico-scientifiche si riferiscono a periodi temporali pressoché del tutto superati e la stessa Amministrazione, riservandosi una volontaria ostensione, fa comprendere di non ritenere in esse insiti elementi di speciale segretezza da opporre agli stessi cittadini, che le forti riduzioni di libertà hanno accettato in norme di una emergenza sanitaria i cui aspetti proprio quei verbali elaborano;*
- 3) non si comprende, proprio per la assoluta eccezionalità di tali atti, rispetto alle categorie tradizionali invocate in senso opposto dalle due parti, perché si debba includere tali atti atipici nel novero di quelli sottratti alla generale regola di trasparenza e conoscibilità da parte dei cittadini, giacché la recente normativa *«ribattezzata «freedom of information act» sul modello americano «prevede come regola l'accesso civico e come eccezione «tra cui questi atti atipici non possono essere inclusi né per analogia né per integrazione postuma della norma «la non accessibilità di quelle sole categorie di atti che, trattandosi di eccezione alla regola, devono essere interpretate restrittivamente; è stato peraltro chiarito che le norme sull'accesso civico generalizzato e quelle sull'accesso documentale vanno congiuntamente considerate come complesso regolatore che non restringe ma globalmente amplia la trasparenza e quindi il diritto di partecipazione del cittadino»*.*

Il Presidente della Fondazione Luigi Einaudi, Giuseppe Benedetto, e tutti i giuristi che stanno conducendo questa battaglia legale (Toderò, Pruiti Ciarello, Palumbo, Tedeschini, Reale e Galati) si sono dichiarati *«molto soddisfatti del contenuto del Decreto del Presidente Frattini»*, sottolineando che la Fondazione ha una *«posizione di terzietà rispetto a qualsiasi interesse di parte. La battaglia legale intrapresa è a favore del Diritto alla Conoscenza, per la trasparenza e l'affermazione dei principi costituzionali. La gestione dell'emergenza non può e non deve travalicare i limiti dello Stato di Diritto»*.

## CATEGORY

1. Diritti e Doveri
2. test

## POST TAG

1. invidenza

## Categoria

1. Diritti e Doveri
2. test

### **Tag**

1. invidia

### **Data di creazione**

03/08/2020

### **Autore**

redazione

default watermark